

ALLEGATO H

MODALITA' DI PAGAMENTO E DI RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

A) MODALITA' DI PAGAMENTO E DI RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 119 DELLA LR 1/05 PER I PERMESSI DI COSTRUIRE E PER LE DENUNCIE DI INIZIO ATTIVITA'

Il contributo dovuto ai sensi dell'art. 119 della LR n. 1/05 ai sensi del successivo art. 126, può essere versato in unica soluzione prima del rilascio dell'atto autorizzativo per quanto concerne il Permesso di Costruire, oppure entro venti giorni successivi alla data di presentazione della Denuncia di Inizio Attività.

Nel caso di pagamento rateale, a seguito di specifica istanza sottoscritta dal cittadino interessato, **se il contributo complessivo da versare è di importo superiore ad Euro 5.000** questo ultimo viene rateizzato con le seguenti modalità:

1) Gli oneri di Urbanizzazione primaria e secondaria possono essere rateizzati in quattro rate. La prima rata (pari a $\frac{1}{4}$ del totale) deve essere versata al momento del ritiro del permesso di costruire. Le tre rate rimanenti dovranno essere versate ogni sei mesi a partire dalla data di ritiro dell'atto autorizzativo, quest'ultime comprensive degli interessi legali, calcolati con il tasso vigente al momento del rilascio. A garanzia delle rate rimanenti, dovrà essere prodotta Fidejussione Bancaria o Polizza Assicurativa (secondo gli schemi predisposti nel presente allegato) ai sensi dell'art. 128 comma 5 della L.R. n. 1/05. Gli originali della Polizza Assicurativa o Fidejussione bancaria vengono depositati agli atti dell'Ufficio. Una volta completato il pagamento rateizzato, l'Ufficio provvederà direttamente allo svincolo della garanzia prestata, dandone comunicazione sia all'Istituto emittente sia al cittadino interessato.

2) Il contributo sul Costo di Costruzione può essere rateizzato in quattro rate. La prima rata (pari a $\frac{1}{4}$ del totale) deve essere versata al momento del ritiro del permesso di costruire. Le tre rate rimanenti dovranno essere versate ogni sei mesi a partire dalla data di ritiro dell'atto autorizzativo, quest'ultime comprensive degli interessi legali, calcolati con il tasso vigente al momento del rilascio. A garanzia delle rate rimanenti, dovrà essere prodotta Fidejussione Bancaria o Polizza Assicurativa (secondo gli schemi predisposti nel presente allegato) ai sensi dall'art. 128 comma 5 della L.R. n. 1/05. Gli originali della Polizza Assicurativa o Fidejussione bancaria vengono depositati agli atti dell'Ufficio. Una volta completato il pagamento rateizzato, l'Ufficio provvederà direttamente allo svincolo della garanzia prestata, dandone comunicazione sia all'Istituto emittente sia al cittadino interessato.

B) MODALITA' DI PAGAMENTO E DI RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E DEL CONTRIBUTO DI CUI AL TITOLO VIII DELLA L.R. 1/05 OLTRE ALLE SANZIONI PAESAGGISTICHE DI CUI ALL'ART. 167 DEL D.Lgs. 42/04.

Per quanto concerne il pagamento rateizzato delle sanzioni amministrative pecuniarie per abusi edilizi disciplinate dal Titolo VIII della L. R. 1/05 e precisamente agli artt. 134 –comma 2°, 135 comma 1°, 138 comma 1° e 139 commi 2° e 3°, per le sanzioni forfetarie di cui agli artt. 135 comma 3° e 135 comma 2° della L.R. n. 1/05 e per le sanzioni paesaggistiche di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 42/04, nel caso di pagamento rateale, a seguito di specifica istanza sottoscritta dal cittadino interessato, **se il contributo complessivo da versare è di importo superiore ad Euro 1.500**, queste vengono rateizzate con le seguenti modalità:

1) I pagamenti di somme con importo non inferiore a **1.500** (Millecinquecento) Euro e non superiore a **5.000** (Cinquemila) Euro possono essere oggetto di rateizzazione in 4 rate, di cui la prima con l'accettazione del piano di ammortamento e le successive con scadenze trimestrale.

2) I pagamenti di somme con importo maggiore a **5.000** (Cinquemila) Euro possono essere oggetto di rateizzazione in 8 rate, di cui la prima con l'accettazione del piano di ammortamento e le successive con scadenze trimestrale.

Sulle somme dovute sono calcolati gli interessi al tasso legale corrente e per ciascuno degli importi delle rate.

L'istanza volta ad ottenere la formula di rateizzazione deve indicare:

- i dati di identificazione fiscale del debitore.
- Gli estremi del procedimento urbanistico/edilizio sanzionatorio di cui si chiede la formula di rateizzazione.
- Gli importi delle singole rate, nonché la scadenza di ciascuna di esse.
- La firma del debitore e la data di sottoscrizione.
- La dichiarazione resa in forma sostitutiva dell'atto di notorietà dell'inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni a favore del Comune di Vaiano.

La possibilità di presentare istanze per la rateizzazione, nei limiti e tempi consentiti, sarà espressamente contenuta nei provvedimenti di irrogazione delle relative sanzioni.

In caso di omesso pagamento di ogni singola rata nei termini indicati nel prospetto di rateizzazione sottoscritto, il recupero delle somme dovute avverrà con Decreto Ingiuntivo emesso dal Responsabile del Servizio a norma degli articoli 2 e segg. del Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali della Stato approvato con R.D. 14 Aprile 1910 n. 639.